



SabelliBenazzo

Ritenute e appalti dopo il D.L. 124/2019

Avv. Gabriele Piccinini – Studio Legale SabelliBenazzo

SB^L_A_W

Normativa

D.L. 124/2019

Articolo 4

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e *reverse charge* manodopera)

Scopo

Contrasto

all'illecita somministrazione di manodopera
a mezzo di false cooperative e false imprese che evadono IVA
e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei
lavoratori.

Soggetti Interessati

Committente

Qualunque committente che sia sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

Appaltatrici e subappaltatrici

(di qualunque tipo, societario o individuale, anche se in particolare la normativa riguarda le cooperative e dovrebbero rientrare nel novero anche le agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, oltre che i contratti di rete)

Tipologia contrattuale

Affidamento del compimento di

- un'opera o più opere
- di uno o più servizi

tramite

- contratti di appalto,
- subappalto,
- affidamento a soggetti consorziati,
- rapporti negoziali comunque denominati.

Caratteristiche del rapporto

- importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (problema contratti a consuntivo: da chiarimenti resi l'obbligo scatterebbe dal superamento della soglia, tenuto conto che si devono considerare tutti i contratti tra i medesimi soggetti);
- prevalente utilizzo di manodopera (problema criterio di valutazione della prevalenza; si ritiene che il costo della manodopera non debba essere inferiore al 50% del costo totale del contratto);

Caratteristiche del rapporto- segue

- presso le sedi di attività del committente;
- l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (problema di identificazioni beni e quantificazione dei medesimi – tutti del committente o anche soli in parte? Non si dovrebbe rientrare nella normativa se l'appaltatore ha propria organizzazione di mezzi)

Fattispecie

Il Committente
deve richiedere

all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che sono obbligate a rilasciarla)

copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute per quell'appalto

Il versamento delle ritenute è effettuato **dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice**, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Obblighi di trasmissione Appaltatore /sub Appaltatore

Le imprese appaltatrice e subappaltatrici trasmettono al committente (o all'impresa appaltatrice), entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

1. le deleghe di pagamento;
2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

Obblighi di trasmissione - segue

- 3- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Obblighi per il Committente

Il Committente
deve

sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria

nel caso di

- mancato adempimento da parte di quest'ultime degli obblighi di trasmissione;
- omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

Obblighi Committente - segue

nel caso in cui entro i 5 cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute

non siano state inviate al committente:

- le deleghe di pagamento;
- le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Obblighi Committente - segue

Il Committente sospende

il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria

- sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio;
- o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

(Problema della scelta degli importi)

Obblighi Committente - segue

Il Committente
deve

dare comunicazione di ciò entro 90 giorni comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Entro tale periodo è possibile che l'Appaltatore ricorra al ravvedimento.

In caso di omissione da parte del Committente quest'ultimo è soggetto a sanzione:

somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, senza possibilità di compensazione

Obblighi Committente - segue

Il Committente
deve

dare comunicazione di ciò entro 90 giorni comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Entro tale periodo è possibile che l'Appaltatore ricorra al ravvedimento.

In caso di omissione da parte del Committente quest'ultimo è soggetto a sanzione:

somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, senza possibilità di compensazione

Obblighi Committente - segue

Sino al pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria
non può agire esecutivamente
per il soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso dal
Committente

Deroghe

La normativa non si applica se l'impresa appaltatrice presenta certificazione da cui risultano i seguenti congiunti requisiti:

A)

- essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

Deroghe - segue

B)

- non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Deroghe - segue

La certificazione del possesso dei requisiti è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Compensazione - esclusione

Le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici
non possono

avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Ciò si applica a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Reverse Charge

Si applica anche alle:

- prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*);
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

In attesa di autorizzazione da parte della UE

Split Payment

L'inversione contabile non si applica:

- per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment;
- alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (che sono invece tenute al meccanismo delle ritenute prima indicato).

Grazie per l'attenzione

Avv. Gabriele Piccinini
gabriele.piccinini@sblaw.it

Studio legale SabelliBenazzo
Roma — Milano
Via San Maurilio n. 20, 20123 — Milano
tel: + 39 02 36634810
fax: + 39 02 36634813
www.sblaw.it

Avv. Gabriele Piccinini – Studio Legale SabelliBenazzo

SB^L_{AW}